



SETTORE
A2 - AMBIENTE

A2 - AMBIENTE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 499 del 26/06/2017

Registro del Settore
N. 9 del 23/06/2017

Oggetto: **Selezione di Associazione zoofila, iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale 12/2005, con cui stipulare apposita convenzione per l'esercizio di parte delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla L.R. 27/2000. Approvazione delle procedure, dei criteri di priorità e dei parametri per la scelta dell'Associazione e dello schema di convenzione.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

Arch. GIOVANNI GNOLI

Vista la seguente normativa di settore che disciplina le attività istituzionali degli EE.LL. in materia di tutela e controllo della popolazione canina e i rapporti fra Pubblica Amministrazione e organizzazioni di volontariato:

- Legge 14 Agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 07.04.2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e ss.mm.ii., ed in particolare:
 - l’art. 1 comma 2, in cui si stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi per la tutela ed il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo;
 - l’art. 2 e l’art. 13, in cui si attribuisce ai Comuni la competenza di istituire e gestire, in forma singola o associata, i servizi per la tutela ed il controllo della popolazione canina previsti dalla legge;
 - l’art. 14 comma 3, in cui si prevede che per l’esercizio delle competenze di cui sopra i Comuni possano avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile ed animaliste;
- Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e ss.mm.ii., ed in particolare:
 - l’art. 7 comma 1, in cui si prevede che lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 della medesima legge e che dimostrino attitudine e capacità operativa;
 - l’art. 7 comma 2, in cui si stabilisce che le convenzioni suddette debbano contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni per lo svolgimento delle attività convenzionate, ivi comprese quelle relative alle coperture assicurative (rif. comma 3 del medesimo articolo);
- L.R. 21 febbraio 2005 n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37” e ss.mm.ii., ed in particolare:
 - l’art. 13, che ai commi 1, 2 e 3 prevede espressamente quanto segue:
 1. *La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.*
 2. *I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.*
 3. *Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;*
 - b) *deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;*
 - c) *devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 in*

favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

– l'art. 14, che prevede espressamente quanto segue:

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerano nel loro complesso:

a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;

b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;

c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;

d) l'ubicazione della sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;

e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;

f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09.12.2010, come rettificata dalla D.G.C. n. 44 del 15.04.2013, con la quale:

- si rinnovava fino al 31.12.2020 la convenzione fra il Comune di Carpi e il Comune di Novi di Modena per l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di tutela e controllo della popolazione canina attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/2000;
- si confermava la volontà di avvalersi, per l'esercizio di parte delle attività rientranti nelle suddette competenze, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di associazioni aventi finalità zoofile e animaliste, previa stipula di apposita convenzione, come previsto e consentito dall'art. 14 comma 3 della L.R. 27/2000 sopra citata;
- si delegava il Dirigente Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Carpi ad assumere tutte le determinazioni necessarie per selezionare l'Associazione zoofila;

Considerato che in data 31.07.2017 scadrà la convenzione per l'esercizio di parte delle attività connesse alla tutela e al controllo della popolazione canina di cui alla L.R. 27/2000 nel territorio dei Comuni di Carpi e Novi di Modena, stipulata con il Gruppo Zoofilo Carpigiano (G.Z.C.) e che, pertanto, risulta necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione, previo espletamento delle procedure di selezione previste dalle norme sopra citate;

Preso atto:

- che il Comune di Carpi, sulla base dei rapporti convenzionali con il Comune di Novi di Modena, ha il mandato di espletare le procedure di selezione dell'Associazione zoofila con cui attivare la collaborazione per l'esercizio delle suddette attività;
- che la selezione dell'Associazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000 "Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina" e dalla L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.....", sopra richiamate;

Considerato:

- che, come precedentemente specificato, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 266/91 e ss.mm.ii. "Legge quadro sul volontariato" e dell'art. 13 comma 3 lettera d) della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., le convenzioni stipulate con le organizzazioni di volontariato devono prevedere le spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, fra cui gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni;
- che, secondo le disponibilità del bilancio pluriennale 2017-2019 e del bilancio preventivo 2017, la somma complessiva stanziata per l'esercizio delle attività in oggetto ammonta a Euro 105.000,00 annui, pari a Euro 210.000,00 per il periodo 01/08/2017 – 31/07/2019, da riconoscere all'associazione convenzionata in forma di rimborso parziale delle spese sostenute, corrispondente a circa il 57,50% del totale delle spese rendicontate per lo svolgimento delle medesime attività nel biennio 2015-2016 dall'Associazione allora convenzionata;
- che sulla base dei costi sopra indicati, la quota parte annuale a carico dei Comuni di Carpi e Novi di Modena, calcolata sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione stipulata fra i due comuni, ammonta a:
 - Comune di Carpi: Euro 87.150,00/anno (pari all'83% del costo annuo totale);
 - Comune di Novi di Modena: Euro 17.850,00/anno (pari al 17% del costo annuo totale);

Visto lo schema di Convenzione allegato al presente atto sotto la lettera "F", teso a regolare i rapporti fra Amministrazione Comunale e Associazione zoofila;

Rilevato che non vi sono rischi interferenziali tra l'Associazione e il personale del Committente o tra differenti appaltatori non è prevista da parte del Committente la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Relativamente alle varie manutenzioni è ragionevole presumere che essi non possano superare i 5 uomini-giorno, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008. Per lo stesso motivo non sono previsti costi per la sicurezza interferenziali;

Viste anche le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e/o integrazioni, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" con riferimento alle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che la convenzione di cui all'oggetto, essendo regolata dalle normative speciali sopra citate in materia di organizzazioni di volontariato e di tutela e controllo della popolazione canina e felina, non è assoggettabile all'applicazione delle disposizioni definite dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il vigente Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 148 del 29.06.1991 e successive modifiche e/o integrazioni;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 "Approvazione della nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione 2017";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 "Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti";
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 "Approvazione del Piano Esecutivo

di Gestione anni 2017-2019”;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare:

- le procedure per la scelta dell'Associazione zoofila con cui stipulare apposita convenzione per l'esercizio di parte delle attività rientranti nelle competenze attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/2000 in materia di tutela e controllo della popolazione canina (Allegato “A”);
- l'avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione e da inviare direttamente alle Associazioni zoofile attive sul territorio dei Comuni di Carpi e Novi di Modena, per pubblicizzare la volontà del Comune di Carpi di stipulare la suddetta convenzione (Allegato “B”);
- i criteri di priorità e parametri di valutazione per la scelta dell'Associazione zoofila (Allegato “C”);
- i fac-simile di “Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000” che le Associazioni zoofile interessate dovranno trasmettere al Comune di Carpi per partecipare alla selezione (Allegati “D” e “E”);
- lo schema di convenzione teso a regolare i rapporti fra Amministrazione Comunale e Associazione zoofila (Allegato “F”);

2. di prenotare, per l'affidamento delle attività in oggetto, la spesa massima presunta pari a Euro 105.000,00 annui, per un totale di Euro 210.000,00 per due anni, dal 01.08.2017 al 31.07.2019, alla voce 3020.00.07 “Prestazioni di servizi - Prestaz. per gest. Canile San Marino” del Cdc 2.3.5 “Canile San Marino”, come segue:

- anno 2017: Euro 43.750,00;
- anno 2018: Euro 105.000,00;
- anno 2019: Euro 61.250,00;

3. di dare atto:

- che, come stabilito dall'art. 13, comma 2 della L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, l'avviso in Allegato “B” - Selezione di associazione zoofila iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 12/2005 per l'esercizio di parte delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione felina di cui alla L.R. 27/00 - sarà pubblicizzato mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione e l'invio specifico alle associazioni zoofile attive sul territorio dei Comuni di Carpi e Novi di Modena;
- che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giovanni Gnoli, Dirigente Responsabile del Settore A2-Ambiente del Comune di Carpi.

SETTORE: A2 - AMBIENTE - A2 - AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Selezione di Associazione zoofila, iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale 12/2005, con cui stipulare apposita convenzione per l'esercizio di parte delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla L.R. 27/2000. Approvazione delle procedure, dei criteri di priorità e dei parametri per la scelta dell'Associazione e dello schema di convenzione.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2017	43750		03020.00.07		
	Anno	Prenotazione		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	1252			
	Descrizione			Convenzione per gestione attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina - Periodo: 01/08/2017 - 31/07/2019.		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo	Canile San Marino		Natura di spesa		
	Note	Quota anno 2017				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2018	105000		03020.00.07		
	Anno	Prenotazione		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	162			
	Descrizione			Convenzione per gestione attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina - Periodo: 01/08/2017 - 31/07/2019.		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo	Canile San Marino		Natura di spesa		
	Note	Quota anno 2018				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
3	2019	61250		03020.00.07		
	Anno	Prenotazione		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	34			
	Descrizione			Convenzione per gestione attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina - Periodo: 01/08/2017 - 31/07/2019.		
	Codice Creditore					

CIG		CUP	
Centro di costo	Canile San Marino	Natura di spesa	
Note	Quota anno 2019		

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 499 DEL 26/06/2017 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 26/06/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Selezione di Associazione zoofila, iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale 12/2005, con cui stipulare apposita convenzione per l'esercizio di parte delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla L.R. 27/2000. Approvazione delle procedure, dei criteri di priorità e dei parametri per la scelta dell'Associazione e dello schema di convenzione. ”, n° 9 del registro di Settore in data 23/06/2017

GIOVANNI GNOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 27/06/2017 al giorno 12/07/2017.